

TRIBUNALE DI ROMA

III SEZIONE CIVILE

II G. I.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7/10/14;
visti gli atti, i documenti e le note prodotte dalle parti;
viste le richieste formulate ai sensi degli artt. 186 bis e 186 ter c.p.c. dalla Gesta S.R.L. e dalla Banca IFIS S.P.A.;
ritenuta la carenza di legittimazione attiva della Gesta S.R.L. in ordine alla richiesta di condanna del comune convenuto al pagamento di un credito che, come riconosciuto dalla stessa Gesta S.R.L., è stato ceduto alla Banca IFIS S.P.A.;
ritenuto, per quanto riguarda l'identica richiesta formulata dalla cessionaria Banca IFIS S.P.A., che, dalla documentazione acquisita agli atti (bando di gara, capitolato speciale d'appalto, specifica tecnica e contratto di factoring) emerge l'esistenza dell'obbligazione da parte del comune di Corchiano di pagare alla Gesta S.R.L. il canone mensile di € 21.725,03, oltre IVA e adeguamento ISTAT se richiesto dall'appaltatore, a titolo di corrispettivo previsto nel contratto di appalto di servizi stipulato dalle parti e la cessione del relativo credito della Gesta S.R.L. alla Banca IFIS S.P.A. in forza del contratto di factoring fra le stesse concluso;
che l'appaltatrice e la cessionaria del credito hanno contestato l'inadempimento di tale obbligazione da parte del comune di Corchiano per le mensilità indicate nelle fatture poste a fondamento della richiesta di ordinanza ingiunzione (dal mese di settembre 2012 al mese di agosto 2013) e per le mensilità successive, fino al dicembre 2013, epoca in cui, come è pacifico è cessato il rapporto, allegando altresì alcune fatture relative a ulteriori servizi resi in favore del comune il cui corrispettivo non sarebbe stato compreso nell'importo mensile previsto nel contratto di appalto;
che il comune convenuto non ha provato di aver effettuato alcun pagamento, ma ha contestato l'ammontare indicato nelle dette fatture, in quanto difforme dal canone previsto nel contratto, e ha sollevato eccezioni (inadempimento dell'appaltatrice e conseguente necessità di rimodulare il corrispettivo previsto) l'esistenza dei cui presupposti deve essere esclusa sulla base della documentazione in atti, così come l'esistenza degli ulteriori crediti che costituiscono oggetto della richiesta della cessionaria;
che devono, pertanto, reputarsi sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per l'emissione di ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. e per la concessione della sua provvisoria esecuzione,



non essendo fondate su prova scritta le eccezioni sollevate dal debitore, regolarmente costituito, limitatamente all'importo di € 347.600,56, corrispondente ai canoni mensili previsti nel contratto prodotto dall'attrice;

che la causa è matura per la decisione sulla base delle allegazioni delle parti e della documentazione dalle stesse prodotta;

P.Q.M.

visto l'art. 186 ter c.p.c., ingiunge al comune di Corchiano il pagamento in favore della Banca IFIS S.P.A. della somma di € 347.600,56 oltre IVA e interessi dalla data della domanda;

liquida le spese relative al procedimento ex art. 186 ter c.p.c. in € 4.100,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, e ne ingiunge il pagamento in favore della Banca IFIS S.P.A. a carico del comune di Corchiano;

visti gli artt. 186 ter c.p.c. e 648 c.p.c., dichiara la presente ingiunzione provvisoriamente esecutiva; rinvia la causa all'udienza del 9/2/16, ore 11, per la precisazione delle conclusioni.

Si comunichi.

Roma, 23/10/14.

Il G.I.

dott. Stefano Cardinali

